

LI.

TORNATA DEL 22 APRILE 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Comunicazione di un elenco di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti, e di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati relativo alla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione ad alcune provincie di eccedere nell'esercizio 1888 con la sovrainposta il limite medio dei centesimi addizionali; 2 e 3. Concessione della naturalità italiana ai signori Stefano Türre e Edmondo Mayor; 4 Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1886-87; 5. Autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della marina; 6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89; 7. Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887 sulle industrie ammesse al beneficio dello sgravio dalla tassa sugli spiriti — Comunicazione di telegramma e di lettera del senatore Del Giudice che rassegna le dimissioni da senatore — Mozione del senatore Cambray-Digny — Osservazioni dei senatori Majorana-Calatabiano, Miraglia ed Errante — Ordine del giorno per la seduta pubblica successiva ed annunzio della convocazione dell'Alta Corte di giustizia in Camera di Consiglio pel 24 corrente.*

La seduta è aperta alle ore e 3 1/2.

Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra ed il presidente del Consiglio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il signor segretario senatore Corsi di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

Discussioni, f. 172.

di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di marzo volgente.

« Il presidente
« DUCHOQUÈ ».

PRESIDENTE. Il presidente della Camera dei deputati trasmette al Senato un progetto di legge sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

Il progetto sarà stampato e seguirà il procedimento ordinario.

Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge. Il primo si riferisce alla autorizzazione ad alcune provincie per eccedere nel 1888 i centesimi addizionali. Gli altri due disegni di legge riguardano la concessione della naturalità italiana al generale Stefano Türr ed al signor Edmondo Mayor; disegni di legge votati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione dei tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto, dell'esercizio finanziario 1886-87;

Autorizzazione a maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 del Ministero della marina;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Chiedo al Senato che voglia trasmettere questi tre disegni di legge alla Commissione permanente di finanza.

Ho poi l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei quattro progetti di legge che saranno trasmessi, dopo stampati, alla Commissione di finanza.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il Senato di voler trasmettere agli Uffici, non appena saranno convocati, il progetto di legge sulla rielezione dei ministri

e dei sottosegretari di Stato, di iniziativa parlamentare, e che è pervenuto direttamente al Senato dalla Presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ne domanda l'urgenza?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, l'urgenza chiesta dal presidente del Consiglio s'intende accordata.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ricevette ieri un telegramma dal senatore Del Giudice in questi termini:

« Imposto piego raccomandato mie dimissioni ».

Infatti, giunse più tardi alla Presidenza una lettera dello stesso senatore Del Giudice, concepita così:

« Alla Presidenza del Senato del Regno.

« Le invio le mie dimissioni di senatore del Regno. Cmpio un atto a me imposto dal sentimento della mia dignità, dalla tutela de' miei diritti, dal proposito di conservare illeso alle istituzioni nazionali il loro alto prestigio.

« Questa determinazione io non avrei presa se l'ordinanza contro di me pronunciata dalla Commissione d'inchiesta mi avesse offerto prova alcuna di reato da me commesso; in tal caso, la dimissione mia sarebbe stata colpa, al certo debolezza. Mi astengo dal pronunciare apprezzamento qualsiasi sugli atti dell'istruzione, perchè il dovere di cittadino italiano è superiore in me a quello di uomo ingiustamente offeso. Se al seguito delle mie dimissioni, che pur si desideravano, vi saranno giudici inquirenti che in me riconosceranno un uomo che debba rispondere di un'offesa qualsiasi alle nostre leggi, e mi rinverranno dinanzi al tribunale, eserciterò il legittimo diritto della difesa, e sotto l'impero del diritto comune la verità avrà indubbiamente il suo trionfo.

« Con riverenza

« DEL GIUDICE ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. Un senatore, il quale è imputato di una colpa passibile del Codice penale, e che la Commissione vostra d'istruzione ha rinviato davanti l'Alta Corte di giustizia del Senato, chiede le sue dimissioni. Evidentemente, lo fa, e anzi lo dichiara, per isfuggire alla giurisdizione del Senato.

Questo fatto, che non è nuovo, ma che ha in questa circostanza delle particolarità, che è bene di notare, questo fatto mi ispira alcune considerazioni che io mi sento in dovere di esporre ai miei colleghi.

Lo Statuto, all'articolo 37, sottopone alla giustizia del Senato i senatori che abbiano commesso qualche infrazione alle leggi dello Stato, e le parole precise di questo articolo meritano di essere lette:

« Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ».

In questa disposizione dello Statuto io non vedo affatto un favore ai singoli senatori. A mio avviso, noi tutti siamo assoggettati ad un tribunale eccezionale per sua natura severo e senza appello. Quindi noi non siamo in una posizione migliore degli altri cittadini. Il privilegio è tutto a favore del Corpo il quale ha il diritto di giudicare i suoi membri, e questa prerogativa non è cosa oziosa nè inutile.

Lo Statuto l'ha voluta per dare al paese una garanzia della illibata condotta dei membri di quest'Alto Consesso, chiamati a vita a prender parte alla formazione delle leggi, ed in certi casi ad esercitare la più alta autorità giudiziaria.

Per tali ragioni, a me pare che un senatore il quale si trovi già rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia non possa dimettersi per sottrarsi alla giurisdizione di essa.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ritengo che quell'atto che si definisce colle parole *prendere atto delle dimissioni di un senatore*, che in sostanza produce lo stesso effetto dell'accettazione di queste dimissioni, quell'atto, ripeto, non debba fare oggi il Senato.

Crede che non lo debba, nell'interesse della

giustizia; credo soprattutto che non lo debba, nell'interesse della sua alta prerogativa. Quindi io sono condotto a pregare il Senato e a pregare il presidente di non prendere atto della dimissione del senatore Del Giudice...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... In secondo luogo poi, qualora si credesse necessario prenderne atto, io mi riserberei, in un altro momento e in un'altra occasione, di sostenere che questa dimissione non basta per sottrarre il senatore Del Giudice alla giurisdizione del Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, credo mio dovere di leggere al Senato l'art. 95 del regolamento che riguarda appunto le dimissioni date da un senatore. L'articolo è in questi termini:

« Occorrendo che un senatore intenda rinunciare le sue funzioni, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al presidente, il quale, comunicata tale dichiarazione al Senato, ne prenderà atto pubblicamente... »

Ora questo articolo è stato interpretato più d'una volta, ed è mio dovere di riferire al Senato i precedenti che ci sono. E qui negli Atti parlamentari ne ho trovati due: il primo riguarda il senatore Satriano; il secondo riguarda il senatore Genuardi.

Nell'un caso e nell'altro le dimissioni furono date nello stadio in cui si troverebbe oggi il processo del senatore Del Giudice. Il presidente allora diede lettura al Senato delle dimissioni e ne prese atto immediatamente; nessuna discussione fu fatta e le dimissioni ebbero il loro pieno effetto, rinviando il senatore dimissionario ai tribunali ordinari.

Ho voluto prevenire il Senato di quest'articolo del regolamento e dei precedenti d'interpretazione perchè poi colla sua saviezza prenda le risoluzioni che crede.

La parola spetta al senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Riconosco nel Senato la potestà di non prendere atto delle dimissioni; e, se questo non riconoscessi, dovrei ammettere che non abbia alcun significato il diritto di accettarle: chè appunto è diritto l'accettazione, perchè può cotesto diritto esercitarsi in senso opposto, vale a dire si può rifiutare l'accettazione.

Affermato questo concetto giuridico, rileverò brevemente talune delle obiezioni messe innanzi contro l'accettazione delle dimissioni del senatore Del Giudice, dall'onor. senatore Cambray-Digny.

Riconosce il collega Cambray-Digny che non sia discutibile il diritto della dimissione ad ogni senatore; ei vorrebbe però inforsare l'esercizio di codesto diritto, quando il senatore sia stato fatto segno ad un procedimento penale; peggio se sia stato rinviato all'Alta Corte di giustizia.

Ora io mi permetto di osservare in linea di rigoroso diritto, che ciò che la legge non distingue, non è lecito a noi di distinguere. Vi ha forse una qualche condizione stabilita circa al tempo o al modo di esercitare la potestà di rinunciare all'alto onore di far parte del primo Corpo dello Stato? Nello Statuto non vi è alcuna limitazione, e molto meno nel nostro regolamento. Dobbiamo, possiamo crearla noi?

Possiamo, d'altra parte, in materia sì grave ed elementare insieme, accusare d'ignoranza il legislatore che non ha fissato limiti di tempo al diritto della dimissione? Non lo possiamo per ragioni strettamente giuridiche; non lo possiamo per ragioni scientifiche.

Imperocchè se è una facoltà, una prerogativa anzi, il durare nell'ufficio di senatore, non si può contestargli il diritto di non continuare a durarvi, quando ragioni personali, ragioni morali, ragioni anche politiche impongano alla coscienza e alla volontà sua il dovere di ritirarsi.

La circostanza poi di essersi iniziato un procedimento penale contro un senatore, secondo me, non solo non dev'essere considerata quale ostacolo all'esercizio del diritto di rinunciare; deve considerarsi anzi una ragione morale ed anche politica impellente, perchè cotal diritto si attui. Dappoichè, pur libero ciascuno di noi di considerare da un solo aspetto, da quello cioè dell'onere e non pure dall'altro del privilegio, la prerogativa stabilita nello Statuto di affidare il giudizio del senatore ai suoi pari; non riusciremo però a togliere, con ciò, alla cosa, la realtà di onere e di prerogativa insieme.

Il giudizio dei pari è tanto vero che ad un tempo è onere e prerogativa, che non impedisce, nell'imputato, la continuazione dell'esercizio dell'alto ufficio, e non gli toglie il godimento della libertà, finchè non si compiano quei pro-

cedimenti di giustizia e anche di sua speciale guarentigia prescritti dallo Statuto, e finchè non seguano quei deliberati che l'esercizio dell'ufficio o la libertà colpiscano.

Ora, se è un diritto l'essere giudicato dalla Alta Corte, io non disconosco che insieme è un dovere. Ma, secondo me, è un dovere se ed in quanto l'ufficio di senatore si mantenga; e finchè un giudicato non segua, non dev'essere preclusa la via a invocare il diritto comune, facendo precedere bensì l'abbandono dell'alto ufficio.

Possono esservi dei casi in cui alte considerazioni di Stato per l'indole e per l'obbietto dell'imputazione e anche dell'accusa costringano il Senato ad esercitare la sua potestà di rifiutare l'accettazione delle dimissioni; e a cotesti casi, soltanto, io accennavo in principio, quando ammettevo essere giuridicamente in potestà del Senato il non accettarle. Ma qui si tratta di un senatore il quale ha la disgrazia di essere imputato di un reato comune; ed in ciò la ragione di Stato o l'alto interesse pubblico non entrano minimamente.

Le guarentigie della difesa, egli stesso, nella sua dimissione, il senatore Del Giudice dice, che le troverebbe migliori e maggiori nei tribunali ordinari. Credo che in ciò s'inganni. Io nego che il Senato debba essere un giudice rigoroso; io dico che deve essere, come qualunque altro giudice, semplicemente giusto. Ma potrebbe pensarla l'imputato come la pensa l'onorevole Cambray-Digny, che, cioè, il Senato sia un giudice rigoroso. In questo caso potrà obbligarsi equamente a sottostare a un giudice rigoroso colui il quale, pur di avere il giudice solamente giusto, comincia dal disfarsi dell'alto ufficio che gli dà insieme il privilegio di essere giudicato con tutti i riguardi e temperamenti compatibili colla sua qualità finchè un giudicato non tolga le prerogative inseparabili dalla stessa sua qualità?

Adunque, mentre io nego che, a causa di un processo pendente, un senatore non possa dimettersi, contesto ancora quanto asserisce l'onorevole senatore Cambray-Digny, che cioè il Senato, in omaggio della giustizia, non debba le dimissioni accettare. Ma perchè ciò non dovrebbe il Senato, in omaggio della giustizia?

Io deploro che le dimissioni siano venute tardi, perchè il momento in cui si presentano, mentre

non toglie niente al corso della giustizia di rifare *ex novo* il procedimento contro il senatore che si dimette, è così malamente scelto, che un qualche pregiudizio di ordine morale, giuridico certo no, in causa degli atti stati già compilati dalla Commissione dell'Alta Corte del Senato, potrebbe derivarne all'imputato.

Ma se ciò non fosse, ed io auguro pel trionfo della giustizia che non sia, come mai la giustizia ordinaria potrebbe venir meno al suo compito, quando essa, liberissima per legge nel governo di se medesima, è anche favorita dal lavoro precedentemente fatto, in quanto questo lavoro, per l'eco della opinione pubblica, non voglio dir altro, si potrebbe ripercuotere in un modo qualsiasi nell'animo dei magistrati?

Non deve il Senato prendere atto delle dimissioni Del Giudice, soggiunge il senatore Digny, per rispetto all'alta sua prerogativa! Ma ha forse prerogativa il Senato di sedere come Alta Corte di giustizia anche contro i non senatori? No, la sua alta prerogativa è circoscritta ai senatori; e il senatore che tale non vuole rimanere è bene che sfugga, quando alto interesse di Stato non esiga altrimenti, alla prerogativa dei suoi pari; perchè essa, nello stesso tempo, è prerogativa di lui se imputato e giudicabile: e se il senatore rinuncia ai vantaggi spogliandosi della sua qualità, è dovere anche che il Senato si acconci a non esercitare più oltre contro di lui la sua autorità.

Per queste considerazioni io prego il Senato di prendere atto, senz'altro, delle dimissioni del senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole signor presidente ha citato i precedenti che hanno un certo valore avanti i corpi politici, mi permetto di dare alcune spiegazioni in ordine alla procedura contro il senatore Satriano, della quale io ebbi l'istruttoria.

Il senatore Satriano era accusato di crimine, e quando la sezione d'accusa già aveva rinviato l'accusato all'Alta Corte di giustizia per essere giudicato, l'accusato medesimo diede le sue dimissioni, ed il compianto conte Serra, che allora presiedeva il Senato, nel darne comunicazione in pubblica seduta, affrettatamente ne prese atto, prima di sentire qualche autorevole senatore, il quale avrebbe desiderato di

prendere la parola per sostenere non potersi le dimissioni date accettare pendente il giudizio davanti l'Alta Corte.

Nondimeno l'Alta Corte di giustizia fu riunita, ed ebbe luogo una vivace e profonda discussione sulla questione se, malgrado si fosse preso atto delle dimissioni date dal senatore Satriano, dovesse questi essere giudicato dall'Alta Corte di giustizia; od invece dovesse essere rinviato ai giudici ordinari; ed in quella memoranda riunione intervenne pure l'onorevole e dotto senatore Vigliani non come ministro di giustizia, poichè i ministri non possono intervenire nelle deliberazioni dell'Alta Corte di giustizia, ma come semplice senatore, e mi sedeva a lato.

Ricordo che un senatore stimato ed autorevole sostenne che non si possa declinare la giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia per le dimissioni date davanti al Senato costituito come corpo politico; ma la grande maggioranza non accolse il divisamento dell'illustre uomo, anche per la considerazione di non involgere nel giudizio dell'Alta Corte individui ritenuti complici del senatore Satriano che non erano senatori.

A questo precedente si aggiunge quello di un altro senatore, il quale, imputato di fallimento doloso, diede le sue dimissioni dopo che la Commissione istruttoria aveva iniziato gli atti del procedimento; e per le dimissioni accettate dal Senato costituito in corpo politico, il procedimento davanti l'Alta Corte non ebbe più seguito e l'imputato fu rinviato ai giudici ordinari.

Io non intendo prolungare la discussione per una questione che meriterebbe di essere a fondo esaminata, potendosi ben sostenere con ragioni e con dottrine che non cessa la giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia per le date dimissioni dal senatore imputato; ma mi impongono i due precedenti da me enunciati, non dovendo tacere che la sentenza dell'Alta Corte che rinviò il senatore Satriano ai tribunali ordinari fu da me motivata per cortese invito dei membri dell'Alta Corte.

A coloro, i quali sostengono che spetti al Senato costituito in corpo politico di deliberare se si debba in questo momento proseguire il giudizio davanti l'Alta Corte, o invece rinviare l'imputato davanti ai tribunali ordinari,

rispondo che sarebbe cosa assai pericolosa il giudizio del corpo politico in siffatta materia; ed in altri paesi abbiamo veduto che le maggioranze momentanee e fugaci dei corpi politici decretarono l'ostracismo di membri autorevoli. Ma quando pronunzia su questa questione l'Alta Corte di giustizia, benchè composta di senatori, prevale e deve prevalere il criterio di giustizia e di equità, chiudendo gli occhi ad ogni preoccupazione politica. La preoccupazione politica nei giudizi varrebbe una denegata giustizia.

Conseguentemente io ritengo che, non ostante le date dimissioni dal senatore Del Giudice, delle quali si è preso atto, spetti all'Alta Corte di decidere se l'imputato debba o pur no essere rinviato ai tribunali ordinari.

PRESIDENTE. L'on. Errante ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Il nostro presidente, con molto accorgimento, comunicò al Senato due deliberazioni prese in casi identici a quello che oggi si presenta.

Se i precedenti hanno un valore per tutti gli individui e per tutti i corpi deliberanti, secondo me, hanno un valore massimo, trattandosi di questo supremo Consesso.

Il regolamento dice che il presidente del Senato prenderà atto delle rinunzie che gli sono presentate.

Le parole « prenderà atto » per se stesse importano che senza discussione e senza una deliberazione espressa del Senato possa il presidente aderire alla domanda di colui che si vuol dimettere dall'alta dignità di senatore. Ciò non toglie valore alla distinzione fatta dall'onorevole Majorana-Calatabiano che anche potrebbe il Senato negarsi a ciò; ma volendo concedere questo, bisogna dire che il Senato lo possa fare soltanto per alti e nobili motivi, anzichè per motivi personali al senatore, che non siano altamente onorevoli.

Sostengo che il senatore ha facoltà di presentare la sua rinuncia; indubitatamente, perchè solo gli ordini sacri sono quelli che rimangono incancellabili; ciascuno può rinunziare volontariamente a tutte le cariche, a tutti gli uffizi che gli sono conferiti. Questa massima l'abbiamo non una, ma più volte ammessa ed in casi diversi.

Vi sono forse motivi per non prendere atto delle dimissioni date dal senatore Del Giudice?

Credo che no.

Abbiamo solo questo motivo: che il Del Giudice, come egli stesso dice nella sua rinuncia, vuole essere giudicato dai tribunali ordinari, anzichè dall'Alta Corte di giustizia. Tal sia di lui!

La questione attuale è una sola: se noi dobbiamo, oppur no, pigliare atto delle dimissioni del senatore Del Giudice.

Io credo che, senz'altro, si debba prendere atto di queste dimissioni, lasciando impregiudicata l'altra questione, la quale dovrebbe spettare all'Alta Corte di giustizia.

Il dubbio riguardante la necessità del proseguimento di un giudizio iniziato è stato più volte da noi risoluto: in casi perfettamente identici, di due senatori le cui rinunzie vennero accettate, l'Alta Corte di giustizia ha rimesso all'autorità giudiziaria il procedimento, avendo ella soltanto facoltà di giudicare i senatori; e, dato atto della rinuncia del senatore Del Giudice, egli non sarà più senatore nè giudicabile dal Senato.

Non credo che sia un privilegio del Senato quello di giudicare i senatori: sarebbe un tristissimo privilegio di avere innanzi a sè come colpevole uno a cui si è stretta la mano come compagno ed amico. Io non sono molto tenero di questo privilegio: il diritto o privilegio, se volete così chiamarlo, è del senatore, il quale ha l'Alta Corte di giustizia per giudicarlo, che per se stessa dovrebbe affidare di più di qualunque altro tribunale o almeno quanto qualunque altro tribunale.

Mettiamo le cose al loro posto. Il senatore Del Giudice chiede di rinunziare ad essere senatore e ne ha il pieno diritto; e perchè il Senato vi si dovrebbe opporre? Io credo non vi sia alcun motivo: primo, perchè il Senato in questa materia dovrebbe sempre far diritto alla volontà di colui che si spoglia dell'alta facoltà; in secondo luogo, perchè non vi è alcuna ragione speciale per non accettare questa dimissione.

Dobbiamo dunque oggi, convocati in corpo politico, aderire alla domanda di Del Giudice.

In quanto poi alla seconda questione che potrebbe riagitarsi innanzi all'Alta Corte di giustizia, se vi sia facoltà e convenienza che i tribunali agiscano contro uno che non è più senatore o che continui il Senato stesso ad occuparsi del giudizio contro uno dei suoi membri del quale ha già accettate le dimissioni, credo

che non si potrebbe rimandarla all'Alta Corte di giustizia prima che il Senato, come corpo politico, non abbia accettate le dimissioni.

L'Alta Corte di giustizia, finchè non si prenda atto della rinunzia del senatore Del Giudice, dovrà continuare il suo giudizio; potrà assolverlo e condannarlo, ma null'altro.

La questione non verrebbe quindi più innanzi al Senato, come corpo politico, finirebbe innanzi all'Alta Corte di giustizia sul merito del reato.

Per mezzo di questa rinunzia, ripeto, ci togliamo da un penoso ufficio, e perchè il Senato non ha certamente nè voglia nè desiderio di giudicare il Del Giudice, e perchè credo che questi non abbia offeso il Senato nel commettere il supposto reato. Queste sono colpe individuali che rimangono nell'individuo, che finiscono nell'individuo. L'Alto Corpo in tutto ciò ne esce immune.

Guai se un Corpo, composto di tante grandi ed illustri persone, dovesse essere responsabile del fallo di qualcuno dei suoi membri. Questa sarebbe una prerogativa fuori limiti, disastrosa e funesta.

Per queste considerazioni, io credo che nello stato attuale noi, prendendo atto della rinunzia di Del Giudice, facciamo opera prudente e corrispondente ai nostri desideri.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io rispetto le opinioni che hanno manifestato gli onorevoli miei colleghi.

Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole senatore Majorana, che non mi pare oppugnata da nessuno, che cioè il prendere atto di queste dimissioni è per noi un atto facoltativo.

I precedenti che sono stati citati in questo stato delle cose non mi fanno grande impressione, perchè nell'abbandono dell'esercizio dell'alta prerogativa, che fa il Senato volontariamente, io veggio una deliberazione che oggi non mi pare opportuna.

Quindi, per parte mia, persisto a votare contro il prendere atto delle dimissioni del senatore Del Giudice, e in altro recinto mi riserverò poi, in qualunque evento, di apprezzarne le conseguenze.

PRESIDENTE. Se non vi sono proposte, pare a me che nulla si opponga a che il presidente,

come vuole l'art. 95 del regolamento, prenda oggi atto delle dimissioni del senatore Del Giudice. Il 24 corrente si adunerà, come è stato stabilito, l'Alta Corte di giustizia, ed allora si potrà discutere degli effetti di questa dimissione rispetto al processo, e l'Alta Corte di giustizia deciderà.

Se non se ne prende atto, si verrà all'Alta Corte di giustizia senza avere la dimissione accettata, cioè con un atto incompleto.

Pare a me che all'Alta Corte di giustizia si debba andare con un atto completo, cioè colle dimissioni accettate. Sugli effetti poi che questa dimissione potrà avere in quanto alla prosecuzione del processo o alla sua trasmissione all'autorità ordinaria, deciderà l'Alta Corte di giustizia.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Si vede che mi sono male spiegato; a me pareva d'aver detto chiaramente...

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... che una dimissione data in coteste condizioni credo che il Senato non debba accettarla nell'interesse della conservazione delle sue alte prerogative. Ora in conseguenza di questa opinione io propongo che non si prenda atto di questa dimissione.

PRESIDENTE. Siccome ora il senatore Digny fa una proposta concreta, potrò metterla ai voti; però prima darò la parola al senatore Errante il quale l'aveva già chiesta.

Senatore ERRANTE. Intendevo solo dire che il diritto di prendere atto delle dimissioni spetta al presidente; difatti l'art. 95 del regolamento prescrive: « Occorrendo che un senatore intenda rinunziare le sue funzioni egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al presidente, il quale, comunicata tale dichiarazione al Senato, ne prenderà atto pubblicamente indicando il numero dei senatori, ecc. »

Però siccome c'è l'obbligo della comunicazione al Senato potrebbe sorgere il dubbio se quando qualcuno dei senatori si oppone si possa o debba venire ai voti. E siccome questo è il caso attuale, io sono dell'opinione dell'onorevole presidente che si debba porre ai voti, se convenga o pur no prendere atto delle dimissioni del senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del se-

natore Cambray-Digny di non prendere atto delle dimissioni presentate dal senatore Del Giudice. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Allora non mi resta che prendere atto delle dimissioni del senatore Del Giudice.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Se le orecchie non mi hanno tradito, mi pare d'aver sentito nella lettera del senatore Del Giudice che uno dei motivi, anzi il motivo precipuo per cui egli sarebbe stato indotto a dare le proprie dimissioni, sarebbe stato questo, che la Commissione d'istruttoria non avrebbe indicato alcuna prova dei fatti di cui egli era imputato.

Se il fatto non esiste, allora io non ho alcun motivo di parlare; ma se il fatto esiste, io pregherei l'onorevole nostro presidente a fare in modo che nel prendere atto di queste dimissioni, si accenni che le cose in realtà non sarebbero nel senso accennato dal senatore Del Giudice; parendomi per lo meno poco corretto il dirsi in sostanza da un senatore, il quale è sotto processo, ch'egli non vuol essere giudicato dal Senato perchè non gli si fa giustizia.

PRESIDENTE. Rispondo al senatore Canonico che non credo di poter aggiungere al *prendere atto delle dimissioni* nessuna considerazione, perchè non necessaria e perchè credo di non avere autorità di farne.

Il senatore Del Giudice nella sua lettera può aver detto quello che a lui piaceva, ma non mi pare che sia nella dignità del Senato il confutare la sua lettera nel prendere atto delle sue dimissioni.

Io sarò deferente al Senato per quello che esso intende di fare, ma mi pare che sarebbe più regolare e più decoroso il non insistere più in questa discussione.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chieda di parlare, prendo atto della dimissione del senatore Del Giudice; e rimane inteso che il 24 corrente si adunerà l'Alta Corte di giustizia, per definire quali siano gli effetti di questa dimissione data ed accettata.

Domani poi vi sarà seduta pubblica ordinaria col seguente ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie;

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrainposta ai tributi diretti pel 1888 la media del triennio 1884 85 86;

Autorizzazione ai comuni di Scrofano, Sorgho ed altri per eccedere con la sovrainposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio precedente;

Approvazione di contratti pel riscatto delle tonnare di Santo Stefano;

Modificazione della tariffa dei dazi sui semi oleosi;

Convalidazione del R. decreto 15 dicembre 1887, che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero della marina;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero dei lavori pubblici;

Convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887, concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro;

Tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 4 e 1/4.)